

**Alla gentile attenzione dei Dirigenti Scolastici
della provincia di PORDENONE**

OGGETTO: utilizzo e compilazione del registro elettronico/cartaceo

In merito all'oggetto di cui sopra la sottoscritta organizzazione sindacale FLC CGIL di Pordenone
Premesso che

- L'art. 7 (commi 29 e 31) del DL 95/2012, come convertito il Legge con modificazioni dall'art 1, comma1, L. 7 agosto 2012, n 13, introduceva le pagelle ed i registri on-line, considerandoli come obbligatori a partire dall'a.s. 2012/2013;
- il **comma 27** del citato provvedimento normativo però affermava che il Miur avrebbe dovuto predisporre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie;
- a tutt'oggi l'amministrazione centrale non ha ancora provveduto in tale senso salvo una nota di carattere meramente interlocutorio (nota ministeriale Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/U) che in sostanza proroga l'applicazione della considerata normativa rendendo dunque, con riferimento al registro elettronico, facoltativo il suo utilizzo;
- che dunque il termine come indicato dal DL 95/2012 **non è da considerarsi più perentorio, ma ordinatorio, dunque nessun obbligo sussiste per le scuole di dotarsi di registri elettronici**, fino a quando non verrà realizzato il piano di dematerializzazione da parte del Miur, e che quando il termine è ordinatorio, disciplina lo svolgimento del processo e non ha carattere decisivo, cosicché il termine può essere abbreviato o prorogato e l'inosservanza non determina l'invalidità dell'atto compiuto in violazione dello stesso;
- che in data 7 agosto 2013 è stato chiarito dal sottosegretario Toccafondi che non vi era nessun termine definito per la messa a regime del registro elettronico nelle scuole;
- che questo piano dovrà ancora essere approvato dal **Garante per la Privacy** che così evidenziava nella sua guida intitolata: **“La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare”**: “Iscrizione e registri on line, pagella elettronica: In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati”;
- che in tema di registro elettronico tutte le scuole che hanno deciso di provvedere a una tale dotazione dovrebbero richiedere il **parere consultivo del Garante della Privacy** per venire a conoscenza se la normativa in tema di privacy sia stata rispettata o meno, in quanto, in caso contrario, si corre il rischio di diffide e sanzioni da parte della stessa Autorità;

considerato che

- ai fini della validità di qualsiasi documento amministrativo in formato informatico è necessario che esso venga **sottoscritto dal pubblico ufficiale con firma digitale** così come

previsto dall'art. 21, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005);

- risulta necessaria, ai fini della validità dell'atto in questione un particolare tipo di **firma elettronica avanzata**, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, il che consente di verificare la provenienza e l'integrità del documento informatico (si veda l'art 1, comma 1, lettera s del decreto legislativo 82/2005);
- l'osservanza di tali disposizioni è assolutamente necessaria anche ai fini della compilazione dei registri elettronici a **pena di nullità di atti formati** in violazione delle medesime poiché i docenti nella compilazione dei registri elettronici agiscono in veste di **pubblici ufficiali** (Cass n 6587/1991, 2790/92, 6685/92, 3304/99, 12726/2000 e 714/2010);
- che non solo il Registro di Classe (ex art 41 del Regio Decreto 965/24), ma anche il Giornale del Professore rientrano nel novero degli atti pubblici ai fini della legge penale (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), e che pertanto il docente nella compilazione in differita dei detti registri soggiace in particolare agli art 476 (falsità ideologica) e 479 (falsità materiale) c.p.;
- che la compilazione del registro elettronico presuppone che ci siano tutte le condizioni indispensabili a garantirne il perfetto funzionamento (connessione Internet in tutti i locali dell'istituto oltre alla presenza in aula dei computer ecc.) condizioni che non sempre e non in tutti gli istituti si verificano;
- che sono le condizioni suddette sono comunque ineludibili per adempiere alla compilazione del registro elettronico tassativamente in **tempi celeri**, in quanto quest'ultima non deve sottrarre tempo all'attività didattica, e **non differiti**, dato che il registro di classe è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana documentazione della presenza (Cass. 4 febbraio 1997 n. 790);
- che la Dirigenza Scolastica non può imporre ai docenti l'utilizzo di strumenti elettronici personali, né demandare la compilazione del registro personale/di classe da altri PC presenti a scuola, fuori dall'orario e dalla classe di lezione, o addirittura da casa, **in quanto deroga peggiorativa delle condizioni di lavoro contrattualmente previste**;
- che la compilazione di tutte le parti del registro (firma compresa su quello cartaceo) è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli **obblighi di servizio** dei docenti e che pertanto deve essere espletato in classe;
- che una tale pratica sarebbe illegittima anche in presenza di delibera collegiale, tanto più che presupporrebbe l'esistenza di un registro cartaceo parallelo (deputato solo a prendere appunti da rielaborare con comodo davanti alla postazione PC) censurata da una sentenza della **V Sezione Penale della Corte di Cassazione** depositata lo scorso 4 giugno (**n. 23237**);

si ribadisce infine in sintesi

che i dati contenuti nel Registro di Classe/Giornale del Professore, compilati dal docente in qualità di pubblico ufficiale, costituiscono atti ad efficacia preclusiva, in quanto avvenuti in presenza di pubblico ufficiale che li abbia attestati con fede privilegiata (art. 2700 c.c.). Pertanto è da considerarsi **giuridicamente illegittimo**, nonché potenzialmente foriero di responsabilità penali in capo al Dirigente Scolastico e al docente compilatore, l'utilizzo di registri elettronici che comportino **il differimento nel tempo e nel luogo dell'attività documentale**, atteso che la legge penale impone al pubblico ufficiale di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in sua presenza. È da escludere quindi che la compilazione possa avvenire, con differimento nel tempo dell'attività di documentazione, in tempo e luogo diverso dalla lezione e dalla classe di riferimento, tanto più che tale incombenza costituirebbe, come già osservato, un ampliamento dei tempi di prestazione in assenza di apposita clausola negoziale, in palese violazione dell'art 40 D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art 54 del D.Lgs. 150/2009.

Tutto ciò premesso, e considerato

che nel caso in cui i docenti effettuino scrupolosamente la compilazione del registro elettronico fin dal giorno in cui è avvenuta l'installazione di computer portatili nelle singole classi della sede, la sottoscritta organizzazione sindacale FLC CGIL

ritiene

non legittima la richiesta di compilazione del pregresso, già effettuata su supporto cartaceo e che, pertanto, **non possa essere richiesto ai docenti di procedere in tal senso**, salvo il caso in cui tale doppio lavoro venga riconosciuto (con pagamento o recupero) conteggiando puntualmente le ore necessarie allo svolgimento dello stesso.

Auspicando un positivo accoglimento delle ragioni esposte si porgono distinti saluti

Data, 04/12/2014

FLC CGIL Pordenone
Mario Bellomo
